

Nota sulla gestione dei casi di COVID-19 durante le settimane estive

In caso di presenza alle attività di una persona poi rivelatasi positiva, si seguirà quanto di seguito riportato.

Venuta a conoscenza della notizia della positività, l'organizzazione innanzitutto individuerà i "contatti stretti" della persona rivelatasi positiva nelle 48 ore precedenti all'insorgenza dei sintomi o al test positivo, se l'interessato è asintomatico.

Essi saranno certamente i componenti del gruppo, coloro che avranno svolto attività al chiuso con la persona positiva (ad esempio, un laboratorio in un'aula) e coloro che avranno mangiato allo stesso tavolo. Si valuteranno anche eventuali altri "contatti stretti".

Ai sensi della normativa vigente – art. 10 *ter* comma 2 del DL 22 aprile 2021, n. 52 – queste persone saranno invitate a porsi in "auto sorveglianza" nel rispetto della massima riservatezza della persona positiva.

Si avviseranno le famiglie con un testo simile: *"Nei giorni xx era presente una persona poi rivelatasi positiva. Per questa ragione, è necessario che tutti i presenti si pongano in "auto sorveglianza", con obbligo di indossare una mascherina FFP2 al chiuso e in caso di assembramenti per 10 giorni- Sarà necessario sottoporsi a tampone in caso di insorgenza di sintomi"*.

Le persone poste in "auto sorveglianza", se asintomatiche, possono continuare a partecipare alle attività senza necessità di tampone di controllo. Non è più necessario contattare le autorità sanitarie.

Si avrà cura di mantenere la riservatezza circa l'identità delle persone positive o che soffrono di sintomi sospetti, nel rispetto della normativa sulla privacy e al fine di non creare inutili allarmismi.

Nel caso di adulto o minore positivo al COVID-19, non potrà essere riammesso fino ad avvenuta e piena guarigione certificata secondo i protocolli previsti.

Riammissioni

Riammissione del caso sospetto dopo allontanamento

La riammissione del caso sospetto avviene a seguito del percorso diagnostico-terapeutico valutato e prescritto dal Pediatra / medico di base.

Se ritenuto necessario il Pediatra o il Medico curante potrà effettuare il tampone, oppure prenotarlo o fare la prescrizione attraverso la quale il soggetto può recarsi senza appuntamento in un punto tampone. Nel caso venga eseguito il tampone, in attesa dell'esecuzione o dell'esito dello stesso, l'alunno/a NON può frequentare il Centro Estivo e deve rimanere in isolamento. Se l'esito è negativo e dopo valutazione del Pediatra di Famiglia o Medico curante, l'alunno/a potrà riprendere la frequenza.

Ai fini della riammissione, ai genitori sarà richiesto di presentare l'esito del tampone negativo o, in alternativa, autodichiarazione ai fini della riammissione al centro estivo in cui si dichiara di aver seguito il percorso diagnostico – terapeutico valutato e prescritto dal Pediatra e/o medico di base.

Riammissione bambini e/o operatori positivi al Covid

Il minore e/o l'educatore positivo al Covid dovrà osservare un periodo di isolamento obbligatorio di almeno 7 o 10 giorni dal riscontro della positività in base alle regole di seguito riportate:

- Non vaccinato – Vaccinato con una sola dose – Vaccinato con ciclo primario completato da più di 120 giorni, è necessario osservare un periodo di isolamento di 10 giorni e, al termine, effettuare un test (molecolare o antigenico) con esito negativo;
- Vaccinato con ciclo primario completato da meno di 120 giorni – Vaccinato con booster, è necessario osservare un periodo di isolamento di 7 giorni e, al termine, effettuare un test (molecolare o antigenico) con esito negativo.

L'esito negativo del tampone conclude l'isolamento. In caso di persistenza della positività, l'isolamento si conclude dopo 21 giorni dall'effettuazione del primo tampone positivo, purché siano trascorsi 7 giorni dalla fine di eventuali sintomi.

Per il rientro del minore, è necessario esibire o l'attestazione di fine isolamento rilasciata da ATS o il referto dell'esito negativo del tampone naso-faringeo antigenico o molecolare, eseguito con le tempistiche indicate nei punti precedenti, unito all'attestazione di inizio isolamento rilasciata da ATS e dare evidenza dello status vaccinale, ove necessario.

L'operatore positivo al Covid dovrà osservare un periodo di isolamento obbligatorio di almeno 7 o 10 giorni dal riscontro della positività in base alle indicazioni sopra riportate.

Se il tampone risulta ancora positivo, il test può essere ripetuto, indicativamente dopo 7 giorni. L'ammissione al lavoro è possibile solo dopo la negativizzazione del tampone.

Per il rientro a scuola, l'operatore dovrà inoltrare al Medico competente, ove nominato, o al datore di lavoro l'esito negativo del tampone.

Restano salve eventuali successive modifiche e integrazioni introdotte da normative specifiche in vigore al momento dell'esecuzione dei servizi.

Disciplina riguardanti i contatti stretti di un minore risultato positivo al Covid 19

In base alle vigenti disposizioni normative, non è più prevista la misura della quarantena dei contatti stretti di coloro che sono risultati positivi al Covid 19; le attività previste per i centri estivi proseguiranno regolarmente anche per i suddetti contatti.

In presenza di almeno quattro casi di positività tra i bambini presenti nel gruppo, coloro che abbiano superato i sei anni di età utilizzano i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per dieci giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19. Alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all'ultimo contatto, va effettuato un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2. I tamponi rapidi in autosomministrazione con esito positivo devono essere confermati da tampone molecolare/ antigenico eseguito in centro autorizzato (es farmacie, ASST, etc).

I familiari/conviventi del contatto non sono soggetti a provvedimenti di isolamento.

Restano salve eventuali successive modifiche e integrazioni introdotte da normative specifiche in vigore al momento dell'esecuzione dei servizi.

Contatti stretti al di fuori dell'ambito del centro estivo

In caso di utente classificato come contatto stretto di caso Covid al di fuori dell'ambito del centro estivo (es: in famiglia), non è più prevista la misura della quarantena in base allo status vaccinale o di guarigione, ma solo al regime di autosorveglianza con obbligo di mascherina FFP2 per 10 giorni dopo l'ultimo contatto e effettuazione del tampone solo alla comparsa dei sintomi riconducibili al COVID 19.

Pertanto, lo stesso può continuare a frequentare il Centro estivo. Gli altri minori del gruppo

e gli altri operatori del servizio non sono soggetti a provvedimenti e pertanto potranno continuare la frequenza.

Assenza per malattia non riconducibile al COVID

In caso di problemi di salute è sempre necessario riferirsi al proprio Pediatra o Medico curante.

In analogia con la normativa attualmente vigente nel contesto scolastico, nel caso in cui il problema di salute, dopo valutazione medica, non sia riconducibile al Covid, e pertanto il tampone non viene eseguito, l'alunno/a potrà tornare a frequentare secondo le indicazioni del Pediatra di Famiglia o Medico curante. Non è richiesta alcuna certificazione/attestazione medica per il rientro, ma si richiede in tal caso di presentare idonea dichiarazione, da parte del genitore in ordine ai motivi dell'assenza, in cui il genitore dichiara, in caso di assenza per motivi sanitari, che ha consultato il Pediatra di Famiglia/Medico curante ed essersi attenuto alle sue indicazioni.

Misure aggiuntive

Restano salve eventuali misure aggiuntive e preventive eventualmente disposte dai competenti Organi Sanitari o previste nei provvedimenti normativi sopravvenuti